

appartenenza all'inizio di ogni anno accademico. Gli oneri relativi al trattamento economico e previdenziale dei docenti di cui al presente comma saranno interamente a carico del GSSI.

2. Tutti i professori di ruolo collocati nel GSSI ai sensi del comma 1 costituiscono, se in numero maggiore o uguale a tre, il Senato Accademico Provvisorio. Le riunioni del Senato Accademico Provvisorio non saranno valide se non saranno presenti almeno tre membri. Il Senato Accademico Provvisorio decade il 31/12/2017. Entro il termine predetto sarà compito del Rettore avviare le procedure per la costituzione del nuovo Senato Accademico sulla base di quanto previsto dal presente Statuto.

3. Nelle more delle procedure di reclutamento del personale, e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi, il ruolo di direttore generale può essere attribuito a un soggetto di alta qualificazione professionale e con provata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali nominato dal Consiglio di amministrazione Provvisorio di cui al successivo comma 5, su proposta del Rettore.

4. Il Senato Accademico Provvisorio è convocato in prima seduta dal Direttore della Scuola entro 10 giorni dalla costituzione dello stesso ed è presieduto dal Decano (professore di prima fascia più anziano nel ruolo e, a parità di anzianità nel ruolo, più anziano anagraficamente). In tale occasione è anche costituito il seggio elettorale per l'elezione del Rettore, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto. L'elettorato attivo è costituito dai membri del Senato Accademico Provvisorio. Risulta eletto il professore di prima fascia che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione si procederà immediatamente a una seconda votazione, in cui risulterà eletto il professore di prima fascia che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi e, in caso di parità, il più anziano nel ruolo. Il seggio elettorale è nominato seduta stante. Sarà cura del Decano trasmettere il verbale dell'avvenuta elezione al Ministero per la nomina. Nelle more del decreto di nomina, le funzioni del Rettore sono esercitate dal Direttore della Scuola Sperimentale in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

5. Il Consiglio di amministrazione Provvisorio è costituito dal Rettore, che lo presiede, e da due membri esterni al GSSI, di cui uno designato dal Presidente dell'INFN e l'altro nominato dal Senato Accademico Provvisorio su proposta del Rettore, scelto tra persone di alta qualificazione non incardinate nel GSSI. Il Consiglio di amministrazione Provvisorio rimane in carica due anni.

6. Allo scopo di regolare la transizione delle attività della Scuola Sperimentale verso il GSSI e fino alla nomina del Rettore, il Direttore della Scuola potrà stipulare apposite convenzioni con Istituzioni universitarie ed Enti di ricerca. A partire dal 01/01/2018 il GSSI opererà in regime di contabilità economico-patrimoniale, ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera a), della legge n. 240/2010.

16A05511

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 giugno 2016.

Approvazione del piano riassicurativo agricolo 2016.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio che prevede, tra l'altro, all'art. 37 un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli

agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizootie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ed in particolare l'art. 49 - assicurazione del raccolto;

Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) n. 2014IT06RDNP001; approvato con decisione n. (C2015)8312 del 20 novembre 2015, ed in particolare la sottomisura 17.1 assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante;

Visto l'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che istituisce presso l'ISMEA un Fondo di riassicurazione dei rischi agricoli al fine di sostenere la competitività delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, così come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, e, in particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalità e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita commissione tecnica;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 novembre 2002 «Modalità operative del Fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 7 maggio 2004, di estensione della copertura assicurativa agevolata ai danni causati dalle epizootie negli allevamenti bovini per l'anno 2004 e successive integrazioni;


Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 luglio 2013 di approvazione del «Piano riassicurativo agricolo annuale»;

Visto il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015 riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito Internet del Ministero;

Visto l'atto CSR n. 23 della seduta dell'11 febbraio 2016, con il quale la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha sancito l'intesa della sullo schema di decreto di approvazione del Piano riassicurativo agricolo annuale;

Considerata la nota del 19 maggio 2016 con la quale, a seguito del confronto istruttorio con la Commissione europea, si è deciso di ritirare la notifica Aiuti di Stato/Italia SA.43885 (2015/N);

Considerato che con nota del 15 giugno 2016 sono state comunicate alla Conferenza Stato-regioni le conseguenti modifiche;



Ritenuto di dover modificare conseguentemente lo schema di provvedimento di cui all'atto CSR n. 23 dell'11 febbraio 2016;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:

- a) Fondo: il Fondo di riassicurazione;
- b) Piano: il Piano riassicurativo agricolo definito dal presente decreto;
- c) PAAN: piano assicurativo agricolo annuale così come definito all'art. 4 del decreto legislativo n. 102/2004;
- d) Cedente: compagnia di assicurazione che stipula il trattato di riassicurazione con il Fondo di riassicurazione;
- e) Trattato: il contratto di riassicurazione, stipulato tra la Cedente e il Fondo;
- f) Premi: i premi emessi e sottoscritti dalla Cedente nel periodo considerato dal Trattato riassicurativo, comprensivi degli accessori di qualsiasi natura;
- g) Avversità catastrofali: avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale secondo la definizione del punto 35(34) degli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020;
- h) Sinistri: gli indennizzi assicurativi che la Cedente è tenuta a pagare agli assicurati/agricoltori eventualmente aumentati delle spese di liquidazione e diminuiti degli eventuali recuperi netti, ancorché derivanti da trattati di riassicurazione stipulati con soggetti diversi dal Fondo. Per «spese di liquidazione» si intendono le sole spese sostenute per l'effettuazione della perizia necessaria alla verifica e quantificazione del danno subito dagli assicurati;
- i) Rapporto sinistri/premi o *loss/ratio*: il rapporto, espresso in percentuale, tra l'insieme dei sinistri ed i premi emessi e sottoscritti dalla Cedente e soggetti a copertura da parte del Fondo;
- j) Retrocessione: la cessione di rischi dal Fondo a riassicuratori terzi;
- k) Portafoglio: l'insieme di polizze aventi lo stesso oggetto di assicurazione;
- l) Assicurati: le microimprese, piccole e medie imprese (PMI) così come definite dall'allegato I del reg. 702/2014, attive nel settore della produzione agricola primaria così come definita al punto 35 (10) degli orientamenti;
- m) Azienda in difficoltà: aziende agricole di produzione primaria così come definite dal punto 35.15 degli orientamenti per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, 2014/2020;
- n) fitopatie: fitopatie conformi alle disposizioni di cui all'art. 26 del reg. 702/2014, all'art. 37 del reg. 1305/2013 e all'art. 49 del reg. 1308/2013.

Art. 2.

Finalità

1. Il Piano stabilisce le modalità operative del Fondo, in conformità a quanto previsto all'art. 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 novembre 2002.

2. I contratti assicurativi coperti dal Fondo sono quelli previsti dal PAAN e stipulati con PMI, che hanno presentato domanda di assicurazione agevolata, operanti nel settore della produzione agricola primaria, non in difficoltà tranne laddove la difficoltà non siano state causate da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili, epizootie/fitopatie. Le PMI destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno, non sono ammesse alla stipula dei contratti.

3. Le linee agevolate considerate dal Piano che possono essere oggetto dell'intervento del Fondo sono:

- a) polizze che coprono la mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) a carico di una o più colture a seguito di avversità catastrofali e fitopatie;
- b) polizze sulle perdite causate da epizootie negli allevamenti, a copertura di:
 - valore dei capi non indennizzabile da altro intervento pubblico;
 - mancato reddito per il periodo di fermo dell'allevamento da contenere nel limite del contributo di sostegno al reddito previsto dalle disposizioni in materia;
 - costi di smaltimento dei capi morti e non indennizzabili da altre leggi vigenti;
- c) altre polizze sperimentali e innovative previste dal PAAN.

Art. 3.


Forme di riassicurazione ammesse

1. Il Fondo di riassicurazione può operare utilizzando le tecniche riassicurative presenti sui mercati internazionali.

2. Il costo del servizio erogato dal Fondo di riassicurazione è stabilito dal Fondo stesso sulla base delle tecniche di riassicurazione adottate.

3. Per tutte le linee agevolate di cui al precedente art. 2 ammesse a riassicurazione il Fondo può stabilire la tecnica riassicurativa più confacente, purché si rispettino i seguenti criteri:

- a) qualora il Fondo stabilisca di operare attraverso il meccanismo proporzionale (quota pura), la quota massima di riassicurazione che il Fondo può accettare su un singolo portafoglio non può superare l'80%. Le Cedenti devono corrispondere al Fondo almeno l'85% dei premi relativi ai rischi coperti dal Fondo per la quota di cessione al Fondo stesso;
- b) qualora si utilizzi la riassicurazione non proporzionale in forma di «stop loss», il limite minimo stabilito in termini di rapporto «sinistri a premi» non deve essere inferiore al 90% per ogni portafoglio ceduto.



Art. 4.

Retrocessione

1. Il Fondo può ricorrere allo strumento della retrocessione per proteggere il proprio portafoglio, ovvero per aumentare la propria capacità riassicurativa.

2. È facoltà del Fondo scegliere la forma di retrocessione più idonea i cui termini e condizioni sono stabiliti in base allo strumento di retrocessione utilizzato e ai prezzi stabiliti dal mercato al momento della stipula del Trattato.

3. La scelta dei retrocessionari tiene conto, altresì, della loro stabilità patrimoniale.

Art. 5.

Modalità di sottoscrizione e regolazione dei premi e dei risarcimenti

1. Le Cedenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, devono presentare domanda di riassicurazione al Fondo, accompagnata da una stima dei premi ricadenti nelle diverse tipologie oggetto dell'intervento per la campagna di riferimento.

2. Il Fondo, sulla base delle previsioni di cui al precedente comma 1, assicura l'intervento per singola Cedente, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'esigenza di garantire la continuità nella sperimentazione di coperture assicurative innovative;

b) la media dei valori assicurati calcolati sulle polizze agricole agevolate complessivamente acquisiti dalle cedenti negli ultimi cinque anni;

c) i valori assicurati e i premi acquisiti dalle cedenti per ciascun portafoglio;

d) le condizioni dei contratti assicurativi stipulati nell'anno precedente;

e) le condizioni di riassicurazione richieste dalle cedenti per la campagna di riferimento;

f) qualsiasi altra valutazione tecnica che il Fondo dovesse ritenere utile per il conseguimento delle finalità stabilite;

g) priorità eventualmente individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Una quota pari ad almeno il 10% della disponibilità del Fondo è riservata ad eventuali nuovi ingressi di cedenti nel mercato assicurativo agevolato nazionale.

4. Ogni Cedente può stipulare distinti trattati per portafoglio. I trattati sottoscritti dal Fondo entrano in vigore dalla data indicata negli stessi e, di norma, hanno la durata di un anno.

5. Tutte le modalità di accertamento, di pagamento dei premi, dei risarcimenti e la risoluzione delle eventuali controversie devono essere definite all'interno dei singoli trattati.

Art. 6.

Relazione annuale e riserva di stabilizzazione

1. Ai fini della verifica di quanto disposto all'art. 2, comma 2, ultimo periodo, della legge 13 novembre 2002, n. 256, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200», l'ISMEA presenta

al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, una relazione annuale sui risultati ottenuti. In particolare, la relazione deve essere articolata anche a livello territoriale regionale e deve contenere:

a) analisi del livello delle tariffe assicurative applicate alle polizze agevolate, confrontate con gli anni precedenti a parità di condizioni contrattuali;

b) analisi dei rischi assicurati;

c) analisi dei livelli di sviluppo dei prodotti assicurativi innovativi;

d) analisi delle condizioni contrattuali di polizze agevolate.

2. Il Fondo ha la facoltà di stanziare una riserva di stabilizzazione nella misura massima del 20% del risultato tecnico positivo eventualmente conseguito. L'ammontare complessivo della riserva accantonata non può superare il 200% dei premi o dei contributi iscritti nel bilancio del Fondo.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Al fine di garantire l'operatività del Fondo, qualora entro i limiti stabiliti all'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 novembre 2002 non venga approvato un nuovo piano riassicurativo, le disposizioni di cui al presente decreto restano in vigore fino all'approvazione di un nuovo piano.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2016

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 2016

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 1936

16A05363

DECRETO 7 luglio 2016.

Iscrizione di una varietà ortiva nel relativo registro nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività semenziera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

